

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 186 del 15/02/2021

Seduta Num. 9

Questo lunedì 15 **del mese di** febbraio
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/25 del 12/01/2021

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL' ESTETISTA, AI SENSI
DELLA L. N. 1/1990 E SS.MM.II. E LEGGE REGIONALE N. 32/1992 E
SS.MM.II. APPROVAZIONE DI NUOVI STANDARD FORMATIVI. MODIFICHE
ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1298/2015.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della L. n. 92/2012";
- il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- il Decreto Interministeriale 8 gennaio 2018, "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- l'Accordo 1 agosto 2019 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. Repertorio Atti n.155/CSR;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;
- n. 5 del 30 giugno 2011, "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" e ss.mm.ii.;

Viste le norme vigenti in materia di attività di estetista:

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.ii.;
- il D.M. 21 marzo 1994, n. 352 "Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista";
- la L.R. 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni adottate in attuazione delle suddette norme:

- n. 1089/2015 "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della l. 1/1990 e ss.mm. e la legge regionale 32/1992 e ss.mm.ii.";
- n. 348/2017 "Disposizioni operative per la prosecuzione della formazione dei giovani in uscita dal IV anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) ai fini dell'acquisizione delle qualifiche regolamentate di acconciatore ed estetista";

Viste le proprie deliberazioni relative ai dispositivi attuativi vigenti nel sistema della formazione professionale regionale e derivanti dall'applicazione della Legge regionale n. 12/2003, sopra citata:

- n. 936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche";
- n. 1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze";
- n. 2166/2005 "Aspetti generali e articolazione della Procedura sorgente nel Sistema regionale delle qualifiche";
- n. 1372/2010 "Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche", con cui si approva la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del Repertorio regionale e ss.mm.ii.;
- n. 1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)";
- n. 739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC) di cui alla DGR 530/2006";
- n. 742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";
- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020";

Ricordato che la suddetta propria deliberazione n. 1298/2015 ha previsto, al par. 13.3.1. "Standard di durata dei percorsi per le qualifiche regolamentate", gli standard formativi dei corsi finalizzati allo sviluppo delle competenze relative alla qualifica di estetista;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n.460/2019 "Approvazione dell'avviso pubblico per l'autorizzazione a svolgere attività formative regolamentate. Procedura per la presentazione just in time delle richieste";
- n.2337/2019 "Approvazione degli inviti: - "invito a presentare operazioni in attuazione del sistema regionale delle qualifiche e del sistema regionale di formalizzazione e certificazione - attività autorizzate non finanziate - procedura di presentazione just in time"; - "invito a presentare operazioni per le qualifiche regionali soggette a regolamentazione nazionale - attività autorizzate non finanziate - procedura di presentazione just in time";

Richiamate in particolare le proprie deliberazioni:

- n. 1148/2020 "Revisione e aggiornamento del Repertorio regionale delle Qualifiche. Approvazione di 17 qualifiche di 4° livello EQF, anche ai fini della correlazione con il nuovo repertorio nazionale della IeFP per le figure dei diplomi";
- n. 1691/2020 "Revisione e aggiornamento del Repertorio regionale delle qualifiche. Approvazione di 26 qualifiche di 3° livello EQF, anche ai fini della correlazione con il nuovo repertorio nazionale di IeFP per le figure di operatore";
- n. 1778/2020 "Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali regionali e le figure nazionali di operatore e di tecnico di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali della IeFP, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155 del 1° agosto 2019. Approvazione delle confluenze delle qualifiche regionali di operatore di 3° liv. EQF a quelle di tecnico di 4° liv. EQF per i percorsi di IeFP";

Dato atto che:

- con la succitata propria deliberazione n. 1148/2020 è stata in particolare approvata, a seguito di revisione ed aggiornamento, la nuova qualifica di "Estetista" di 4° livello EQF, programmabile sia nell'offerta formativa di IeFP dei quarti anni per l'acquisizione del diploma professionale che nell'offerta formativa per gli adulti, ovvero per le persone che hanno assolto il diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- con la succitata propria deliberazione n. 1691/2020 sono state in particolare approvate due qualifiche di nuova istituzione di 3° livello EQF per l'area professionale "Erogazione servizi estetici", rispettivamente denominate "Operatore Trattamenti estetici" e "Operatore della bellezza e del benessere",

stabilendo altresì che la prima sarà programmabile esclusivamente nell'offerta formativa di IeFP per l'acquisizione della Qualifica professionale, mentre la seconda esclusivamente nell'offerta formativa per gli adulti;

- le suddette qualifiche di "Operatore trattamenti estetici" e "Operatore della bellezza e del benessere" aggiornano il repertorio regionale in sostituzione della qualifica di "Operatore alle cure estetiche", ciascuna per i rispettivi ambiti di programmazione sopra esplicitati;

Valutata la necessità - a seguito dei sopra richiamati interventi di revisione e sviluppo del repertorio regionale delle qualifiche, in particolare relativamente all'area professionale "Erogazione servizi estetici" - di adeguare i percorsi formativi finalizzati alla qualificazione ed abilitazione per l'attività di estetista, in un'ottica di aggiornamento e sempre maggior omogeneizzazione con le disposizioni nazionali;

Ritenuto pertanto:

- di dettare le "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della legge n. 1/1990 e ss.mm e legge regionale n. 32/1992 e ss.mm.", Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevedono anche un regime transitorio di percorsi per l'acquisizione della qualifica e dell'abilitazione professionale di estetista per le persone che hanno conseguito o conseguiranno la qualifica di "operatore alle cure estetiche";
- di approvare i "Nuovi standard formativi dei corsi finalizzati allo sviluppo delle competenze inerenti la qualifica di estetista", a modifica ed integrazione della propria deliberazione n. 1298/2015, Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prevedere che l'efficacia delle proprie deliberazioni n. 1089/2015 "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della l. 1/1990 e ss.mm. e la legge regionale 32/1992 e ss.mm." e n. 348/2017 "Disposizioni operative per la prosecuzione della formazione dei giovani in uscita dal IV anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) ai fini dell'acquisizione delle qualifiche regolamentate di acconciatore ed estetista" cessi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni che si approvano con il presente atto;
- di stabilire che con proprio successivo atto saranno disposti i tempi per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e che contestualmente si provvederà all'attivazione delle procedure finalizzate a rendere disponibile l'offerta formativa autorizzata per il conseguimento della qualifica e dell'abilitazione professionale di estetista;
- di dare atto che le attestazioni acquisite in esito ai percorsi approvati e/o autorizzati prima della data di entrata in vigore

delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente atto, e pertanto in attuazione delle disposizioni contenute nella propria deliberazione n. 1089/2015, restano valide ai fini della qualificazione e abilitazione professionale di estetista;

Dato atto che è stata informata la Commissione Regionale Tripartita di cui alla L.R. 12/2003 e ss.mm.ii. tramite procedura scritta, conservata agli atti della segreteria dell'Assessorato allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/03, nella seduta dell' 11/02/2021;

Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro" e ss.mm.ii.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013/2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 3/2021 "Proroga della nomina del Responsabile della prevenzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della legge n. 1/1990 e ss.mm.ii. e legge regionale n. 32/1992 e ss.mm.ii.", Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i "Nuovi standard formativi dei corsi finalizzati allo sviluppo delle competenze inerenti la qualifica di estetista", a modifica ed integrazione della propria deliberazione n. 1298/2015, Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prevedere che l'efficacia delle proprie deliberazioni n. 1089/2015 "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della l. 1/1990 e ss.mm.ii. e la legge regionale 32/1992 e ss.mm.ii." e n. 348/2017 "Disposizioni operative per la prosecuzione della formazione dei giovani in uscita dal IV anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) ai fini dell'acquisizione delle qualifiche regolamentate di acconciatore ed estetista" cessi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni che si approvano con il presente atto;
4. di stabilire che con proprio successivo atto saranno disposti i tempi per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e che contestualmente si provvederà all'attivazione delle procedure finalizzate a rendere disponibile l'offerta formativa autorizzata per il conseguimento della qualifica e dell'abilitazione professionale di estetista;
5. di dare atto che le attestazioni acquisite in esito ai percorsi approvati e/o autorizzati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente atto, e pertanto in attuazione delle disposizioni contenute nella

propria deliberazione n. 1089/2015, restano valide ai fini della qualificazione e abilitazione professionale di estetista;

6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>.

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'ESTETISTA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 1/1990 E SS.MM E LEGGE REGIONALE N. 32/1992 E SS.MM.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La regolamentazione della formazione della figura dell'“Estetista” da parte della Regione Emilia-Romagna avviene sulla base di quanto previsto in ambito normativo nazionale, per il quale costituiscono riferimento:

- la Legge n. 1/1990 “Disciplina dell'attività di estetista” e ss.mm.;
- il D.M. n. 352/1994 “Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista”.

A livello regionale il riferimento normativo è la Legge regionale n. 32/1992 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista” e ss.mm., che prevede all'art.2, comma 1, che *“La formazione e gli esami finalizzati alla qualificazione professionale di estetista, a norma dell'articolo 3 della legge statale, sono realizzati ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e delle relative disposizioni attuative”.*

2. ITER PER LA QUALIFICA E PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE


I percorsi di qualificazione e di abilitazione all'attività professionale di Estetista in attuazione dell'art. 3, comma 1), della Legge n. 1/1990 “Disciplina dell'attività di estetista”, sono articolati come di seguito indicato.

I percorsi indicati sono equivalenti ai fini del conseguimento della qualifica e dell'abilitazione.

I percorsi sono rivolti alle persone che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Il grafico indica, in funzione delle competenze/esperienze/qualifiche in accesso, i potenziali percorsi per l'acquisizione della qualifica e dell'abilitazione.

Grafico 1 **Estetista** - Iter per la qualifica e per l'abilitazione professionale



Per i giovani che hanno conseguito o conseguiranno in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che si concluderanno nell'a.s. 2021/2022, la qualifica di **“Operatore alle cure estetiche”** è disposto un regime transitorio di percorsi di qualificazione e abilitazione specifici, come descritto nel successivo par. 3.3 *“Percorsi in regime transitorio”*.

Allo stesso modo è disposto un regime transitorio per le persone che hanno conseguito o conseguiranno la qualifica di **“Operatore alle cure estetiche”** in esito ai percorsi di formazione professionale rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

3. STANDARD FORMATIVI

Gli standard formativi di seguito indicati fanno riferimento ai percorsi rivolti a persone che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento della qualifica di Estetista e ai corsi previsti per l'abilitazione professionale:

- i **percorsi per l'acquisizione della qualifica di Estetista** sono volti all'acquisizione delle competenze definite nella figura regionale di "Estetista" e prevedono in esito al servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) e previo superamento dell'esame, il rilascio di un certificato di qualifica che consente lo svolgimento dell'attività di estetista in qualità di dipendente o socio;
- i **percorsi per l'abilitazione professionale** cui possono accedere coloro che abbiano già acquisito la qualifica di Estetista o che abbiano svolto un'esperienza lavorativa ai sensi della Legge n.1/1990, sono finalizzati, a seguito di specifico esame, al rilascio di un attestato di abilitazione necessario per l'esercizio dell'attività in qualità di lavoro autonomo o come responsabile tecnico.

3.1 PERCORSI PER LA QUALIFICA DI ESTETISTA

3.1.A Corso di "qualificazione" - 1800 ore

Assume come obiettivo formativo lo standard professionale della qualifica regionale di "Estetista", di cui alla DGR n. 1148/2020.

Il corso deve prevedere una quota di ore di stage compresa tra il 30% e il 40% del monte ore complessivo, da realizzarsi in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

I partecipanti occupati in imprese del settore sono esentati dalla frequenza dello stage.

A coloro che siano in possesso di eventuali titoli conseguiti in esito a corsi di formazione formalmente autorizzati/riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni competenti o di esperienze lavorative coerenti, il soggetto attuatore può riconoscere un credito formativo, la cui entità dovrà essere determinata in base alle modalità di riconoscimento dei crediti previste dalla propria deliberazione n. 1298/2015 par. 13.3.6.

3.1.B Corso di "qualificazione" - 900 ore

Assume come obiettivo formativo lo standard professionale della qualifica regionale di "Estetista", di cui alla DGR n. 1148/2020.

Possono accedere al corso unicamente le persone in possesso della

qualifica regionale di **"Operatore della bellezza e del benessere"**, di cui alla DGR n. 1691/2020.

Il corso deve prevedere una quota di ore di stage compresa tra il 30% e il 40% del monte ore complessivo, da realizzarsi in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

I partecipanti occupati in imprese del settore sono esentati dalla frequenza dello stage.

Ai partecipanti che, oltre la qualifica che costituisce titolo di accesso, siano in possesso di esperienza lavorativa coerente, il soggetto attuatore può riconoscere un credito formativo, la cui entità dovrà essere determinata in base alle modalità di riconoscimento dei crediti previste dalla propria deliberazione n. 1298/2015, par. 13.3.6.

3.1.C Corso di "qualificazione" - 600 ore

Assume come obiettivo formativo lo standard professionale della qualifica regionale di "Estetista", di cui alla DGR n. 1148/2020.

Possono accedere al corso unicamente le persone in possesso della qualifica regionale di **"Operatore trattamenti estetici"** di cui alla DGR n. 1691/2020 conseguita nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e non abbiano acquisito la qualifica con valore di Diploma di "Estetista".

Il corso deve prevedere una quota di ore di stage compresa tra il 30% e il 40% del monte ore complessivo, da realizzarsi in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

I partecipanti occupati in imprese del settore sono esentati dalla frequenza dello stage.

Ai partecipanti che, oltre la qualifica che costituisce titolo di accesso, siano in possesso di esperienza lavorativa coerente, il soggetto attuatore può riconoscere un credito formativo, la cui entità dovrà essere determinata in base alle modalità di riconoscimento dei crediti previste dalla propria deliberazione n. 1298/2015, par. 13.3.6.

3.2 CORSI FINALIZZATI ALL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE

3.2.A Corso di "specializzazione" - 600 ore

Possono accedere al corso unicamente le persone che hanno già conseguito la qualifica di "Estetista":

- nell'ambito dei percorsi di qualificazione da 1800 ore, 900 ore o

600 ore;

- nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale al termine del percorso del quarto anno per il diploma professionale.

Assume come obiettivi formativi minimi quelli previsti dall'art. 2, comma 3, del D.M. 352/1994.

Il massimo di assenze consentite è del 10% del monte ore complessivo.

Il corso può prevedere uno **stage**, in imprese del settore, di durata non superiore al 40% del monte ore complessivo.

I partecipanti occupati nelle imprese del settore sono esentati dalla frequenza dello stage.

3.2.B Corso "teorico" - 300 ore

Possono accedere al corso unicamente le persone che hanno svolto un'esperienza di apprendistato seguita da almeno un anno di lavoro qualificato oppure un periodo di lavoro qualificato di almeno tre anni, ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. b) e c) della Legge n. 1/1990.

La verifica dei requisiti di accesso è nella responsabilità del soggetto attuatore al quale è assegnato anche il compito dei controlli sulla documentazione e sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti.


Assume come obiettivi formativi minimi quelli previsti dall'art. 3 del D.M. 352/1994.

Il massimo di assenze consentite è del 10% del monte ore.

3.3 PERCORSI IN REGIME TRANSITORIO

Per le persone che hanno conseguito o conseguiranno la qualifica di **"operatore alle cure estetiche"** - sia in esito a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale che in esito a percorsi di formazione professionale rivolti alle persone che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione - è previsto un regime transitorio di percorsi per l'acquisizione della qualifica e dell'abilitazione professionale di Estetista, articolati come di seguito indicato.

Grafico 2 **Estetista** - Iter in regime transitorio



Caso A)

Il **corso di riallineamento di 100 ore** previsto per il caso A) va inteso quale integrazione del percorso per il conseguimento della qualifica con valore di Diploma di 'Estetista', i cui obiettivi formativi sono costituiti dallo standard professionale di cui alla DGR n. 1148/2020.

Il corso, di natura prevalentemente pratica, riguarda i seguenti contenuti formativi minimi:

- Cosmetologia: approfondimenti;
- Dermatologia: approfondimenti;
- Principali procedure e tecniche per l'esecuzione dei principali trattamenti estetici:
 - Trattamenti purificanti e tonificanti al viso ed al corpo;
 - Principali massaggi base: elementi comuni e peculiarità;
 - Tecniche di manicure e pedicure: approfondimenti;
 - Elementi di trucco;
 - I principali macchinari estetici: funzionalità e modalità di utilizzo.

Caso B)

La **misura compensativa prevista nel caso B)** è definita nella responsabilità del soggetto attuatore sia in termini di durata che di contenuto, al fine di garantire ai potenziali candidati di accedere all'esame di qualifica adeguatamente preparati. La compensazione dovrà essere attivata solo nel caso in cui l'ente valuti che le

competenze acquisite dalla persona nel percorso di quarto anno non garantiscano la copertura dello standard professionale di 'Estetista' di cui alla DGR n. 1148/2020, quale oggetto specifico dell'esame di qualifica. In tutti i casi il soggetto attuatore dovrà documentare la valutazione effettuata. Se in esito alla valutazione sussistono le condizioni per l'attivazione della misura compensativa, il soggetto attuatore dovrà definire formalmente in termini di durata, contenuti e modalità la misura stessa, tracciarne la realizzazione e documentare la valutazione degli esiti.

Tale documentazione sulla verifica delle condizioni di accesso all'esame, da conservare agli atti del soggetto attuatore, costituisce parte il dossier delle evidenze, che unitamente al possesso del diploma di IV anno costituisce documentazione di accesso all'esame.

Resta nell'autonomia del soggetto attuatore attivare la misura compensativa nell'ambito di attività formative autorizzate e dare adeguata comunicazione utilizzando il sistema informativo SIFER.

Caso C)

Il **corso di qualificazione di 900 ore (caso C)**, si realizza secondo quanto indicato al par. 3.1.B.

Il **corso di specializzazione di 600 ore finalizzato all'abilitazione**, previsto per tutti i suddetti casi, si realizza secondo quanto indicato al par. 3.2.A.

4. ESAMI E CERTIFICAZIONI

4.1 Corsi per la Qualifica di 1800, 900 e 600 ore

Questi corsi, essendo finalizzati all'acquisizione della qualifica regionale di "Estetista", presuppongono la concomitante attivazione del "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione" (SRFC), ai sensi della DGR 739/2013 e ss.mm.

L'attestato rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale è un "**Certificato di Qualifica professionale**".

4.2 Corso di specializzazione di 600 ore e corso teorico di 300 ore, finalizzati all'abilitazione professionale

Il raggiungimento degli obiettivi formativi del "corso di specializzazione" e del "corso teorico" è verificato attraverso un esame abilitante.

L'attestato rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale

è un **"Attestato di abilitazione"**.

Gli esami devono essere sostenuti davanti a una **commissione** composta da:

- **un membro interno**, facente parte dell'elenco regionale degli esperti dei processi valutativi (EPV), con funzioni di Presidente;
- **due membri esterni**, individuati dall'elenco regionale degli esperti d'area professionale/qualifica (EAPQ):
 - un EAPQ per la qualifica di Estetista, area professionale "Erogazione servizi estetici";
 - un EAPQ per la qualifica di Tecnico esperto nella gestione aziendale, area professionale "Gestione processi, progetti e strutture".

Tutti i ruoli impegnati in Commissione devono assicurare la propria terzietà rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione.

Per i compensi degli esperti si fa riferimento ai parametri stabiliti per il ruolo di commissario nelle Commissioni d'esame SRFC di cui alla DGR 739/2013, come indicato al par. 7.2.5.6 "Massimali di costo" della DGR 1298/2015.

5. SOGGETTI ATTUATORI

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii.

I corsi per la qualificazione di cui al punto 3.1 dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative per le qualifiche regionali soggette a regolamentazione nazionale.

I corsi per l'abilitazione professionale di cui al punto 3.2 dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative regolamentate.

**NUOVI STANDARD FORMATIVI DEI CORSI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE INERENTI LA QUALIFICA DI ESTETISTA**

Modifiche e integrazioni alla DGR n. 1298/2015 par. 13.3.1. Standard di durata dei percorsi per le qualifiche regolamentate

Gli obiettivi formativi sono conseguibili sia da persone in possesso di conoscenze-capacità GENERALI, NON SPECIFICHE/NON ATTINENTI rispetto all'area professionale sia da persone con conoscenze-capacità ATTINENTI l'area professionale e/o qualifica				
CLUSTER DI UTENZA			STANDARD FORMATIVI	
Competenze possedute	Apprendimento progressivo	Esperienza professionale	Durata in ore	% Stage
Conoscenze/Capacità generali, non specifiche/non attinenti l'area professionale	Diritto/dovere all'istruzione e alla formazione assolto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ assente ▪ breve, discontinua o non coerente con l'area professionale 	900 + 900	30% - 40% del monte ore complessivo
Conoscenze/Capacità attinenti all'area professionale	Possesso di un Certificato di qualifica di ' <i>Operatore della bellezza e del benessere</i> '	<ul style="list-style-type: none"> ▪ assente ▪ breve, discontinua o non coerente con l'area professionale 	900	30% - 40% del monte ore complessivo
	Possesso di un Certificato di qualifica di ' <i>Operatore trattamenti estetici</i> '		600	30% - 40% del monte ore complessivo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/25

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/25

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 186 del 15/02/2021

Seduta Num. 9

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi